

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4162

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Abrogazione degli articoli 103, primo comma, e 125 e modifiche agli articoli 100, 111 e 113 della Costituzione. Soppressione della magistratura amministrativa

Presentata il 5 dicembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La magistratura amministrativa, per come la viviamo e la conosciamo oggi, nasce nel 1971 con la legge n. 1034 oltre che, naturalmente, con il disposto costituzionale degli articoli 103, 111, 113 e 125, ed è intesa come un corpo diverso dalla magistratura ordinaria che necessita di un proprio ruolo, di un proprio ordinamento e di un proprio organo di autogoverno.

La scelta costituzionale e, successivamente, quella normativa di prevedere un doppio binario della giurisdizione a seconda che si intenda tutelare un diritto soggettivo o un interesse legittimo è tipicamente italiana e ha pochi estimatori nei Paesi del diritto romano.

Perfino la Francia, patria del diritto amministrativo, non ha nella Costituzione uno specifico riferimento alla magistratura amministrativa, così come la Germania e la Spagna.

La scelta italiana di previsione costituzionale non è stata priva di dibattito in seno all’Assemblea costituente e alcuni deputati si erano espressi chiaramente per l’unicità della giurisdizione (onorevole Calamandrei).

Per adire la magistratura amministrativa o, meglio, per stabilire se la tutela di un cittadino sia da affidare alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa vige adesso il cosiddetto principio della degradazione, cioè minore è la tutela costituzionale e ordinamentale più idoneo è il magistrato amministrativo a offrire piena tutela ai cittadini.

In precedenza, nell’immediato periodo del dopoguerra, vigeva, invece, la dottrina della carenza di potere per stabilire l’effettivo criterio di riparto tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa.

Con il criterio in vigore nell’immediato dopoguerra l’entità dei ricorsi amministra-

tivi era esigua, mentre oggi, con il principio della degradazione si è giunti, anche per colpa del legislatore, a una sempre più ampia normativa esclusiva di tutela giurisdizionale di interi settori.

A nostro giudizio, l'estensione delle competenze giurisdizionali della magistratura amministrativa ha superato i livelli di ac-

cettabilità e da molte parti, in dottrina e no, si sta discutendo della bontà della scelta francese fatta propria dal nostro ordinamento giurisdizionale o se è meglio optare per la scelta fatta dall'ordinamento tedesco che prevede due magistrature specializzate ma nell'ambito di un unico corpo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le parole: « e di tutela della giustizia nell'amministrazione » sono soppresse.

2. Il primo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.

3. All'ottavo comma dell'articolo 111 della Costituzione, le parole: « del Consiglio di Stato e » sono soppresse.

4. Al primo comma dell'articolo 113 della Costituzione, le parole: « o amministrativa » sono soppresse.

5. L'articolo 125 della Costituzione è abrogato.

6. Con legge dello Stato, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede alla soppressione dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, con la devoluzione delle loro competenze, rispettivamente, a sezioni specializzate presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e alle corti d'appello competenti per territorio, ed è stabilita la disciplina transitoria per la trattazione dei procedimenti pendenti. La legge prevista dal primo periodo può delegare il Governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, all'adozione delle ulteriori disposizioni legislative necessarie per l'attuazione e per il coordinamento normativo.



17PDL0058920